

Comune di **ROGHUDI**Provincia di **REGGIO CALABRIA****Delibera del Consiglio Comunale****OGGETTO: Modifica Regolamento per l'affidamento degli incarichi per i servizi tecnici.**

L'anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di marzo alle ore 11,30 e successive nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in **sessione straordinaria**, che è stata partecipata a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1.Zavettieri Agostino	SI		7.Siviglia Carmelo Francesco		SI
2.Maesano Antonino	SI		8.Morabito Domenica	SI	
3.Modaffari Pietro	SI		9. Stelitano Grazia	SI	
4. Latella Paolo	SI		10. Cento Orlando	SI	
5.Maesano Donatella	SI				
6.Zavettieri Angela	SI				

Presenti: 9**Assenti:1**

Presiede il dott. Zavettieri Agostino nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale

Dott. Fortunato LATELLA,

La seduta è pubblica.

Il Presidente, previa verifica del numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,

Il Sindaco relaziona in merito al punto n.6 (sei) dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il regolamento per l'affidamento degli incarichi per i servizi tecnici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11.08.2007, esecutiva ai sensi di legge;

Ravvisata la necessità di modificare il citato regolamento, elevando da € 20.000,00 ad € 40.000,00 l'importo per gli affidamenti diretti dei servizi tecnici, al fine di perseguire migliori livelli di efficienza e funzionalità ed inoltre per realizzare gli obiettivi gestionali dell'Amministrazione comunale;

Visto il combinato disposto degli articoli 9, comma 2, e 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006;

Visto l'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010;

Visto il parere dell'A.V.C.P. in data 16/11/2011 che stabilisce la possibilità di affidamento diretto di incarichi di progettazione e dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo non superiore ad Euro 40.000,00;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità favorevole tecnica espresso dal responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA


-La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

-Di modificare il regolamento per l'affidamento degli incarichi per i servizi tecnici nel seguente modo: all'art. 2, comma 1 e comma 2 le parole "20.000,00" vengono sostituite dalle seguenti "40.000,00";

-Di dare atto che il testo in vigore del regolamento alla data di esecutività della presente delibera, è quello che si allega alla presente delibera per farne parte sostanziale ed integrante e si compone di n. 8 articoli.

Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Sergi Marco Antonio)





Comune di Roghudi

Regolamento

***per l'affidamento degli incarichi
per servizi tecnici***

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 11/08/2007
Modificato con delibera C.C. n.6 del 15.03.2013



Art. 1
(oggetto)

- 1- Il presente regolamento disciplina l'acquisizione dei servizi di ingegneria e di architettura e delle connesse attività tecnico-amministrative, ivi compresi gli affidamenti degli incarichi di collaudo, delle attività di supporto al responsabile unico del procedimento e di validazione dei progetti, d'importo inferiore a 100.000,00 Euro;
- 2- Ai fini del presente regolamento, i servizi di cui al comma 1 sono denominati "servizi tecnici".

art.2
(procedure di affidamento)

- 1- I servizi tecnici il cui importo stimato è inferiore a 40.000 Euro sono acquisiti in economia mediante affidamento diretto. In tal caso, il ribasso sull'importo della prestazione, stimato ai sensi dell'art. 3, è negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare l'incarico.
- 2- Gli affidamenti dei servizi di cui al comma 1. il cui importo stimato è pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, è effettuato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara e previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente comma è effettuato all'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, determinate sulla base del criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 3
(determinazione dell'importo stimato delle prestazioni professionali)

- 1- Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o da contrattare, ai sensi dell'art. 2, con l'operatore economico si applica il decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001 (in Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001 n. 96), salvo il caso in cui l'importo massimo delle spese tecniche viene stabilito dalla normativa che regola il finanziamento. In tale caso la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o da contrattare viene stabilito in relazione alle citate disposizioni.

Art. 4
(requisiti degli operatori economici)

- 1- L'affidamento dei servizi tecnici di cui all'art. 1 è effettuato ad operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni economiche finanziarie e tecnico organizzative uguali a quelle previste per l'affidamento mediante le procedure aperta, ristretta o negoziata con bando, di contratti di pari importo.

Art. 5
(offerta economicamente più vantaggiosa)

- 1- Se la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella richiesta d'invito a presentare offerta sono individuati i criteri idonei in relazione all'oggetto dell'incarico a determinare la qualità e il valore tecnico dell'offerta.

Art. 6
(commissione esaminatrice)

- 1- La valutazione di cui all'articolo 5 è demandata a una commissione giudicatrice, composta da dirigente (oppure, dal responsabile apicale) della struttura organizzativa competente per la materia, che la presiede, e da due componenti selezionati fra i funzionari dell'Ente.
- 2- La commissione giudicatrice è nominata dal dirigente (oppure, dal responsabile apicale) della struttura organizzativa competente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- 3- Ai componenti della commissione si applicano le cause di incompatibilità e di astensione previste dall'articolo 84, commi 5 6 e 7 del dlgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (nel proseguo Dlgs n. 163).
- 4- La partecipazione alla commissione non dà diritto alla percezione di compensi o gettoni di presenza per i componenti interni.

Art. 7
(divieto di frazionamento)


- 1- Nessun servizio di ingegneria e di architettura e di attività tecnico amministrative connesse può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina che regola il suo affidamento.

Art. 8
(Norme finali)

- 1- Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia ivi comprese la determinazione dell'autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici n. 4 del 29.03.2007.



IL SINDACO
dr. Agostino ZAVETTIERI







Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Dr. Agostino Zavettieri



IL SEGRETARIO CAPO

Dr. Fortunato Latella



PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line in data odierna reg. (79) e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Li, 18.03.2013

IL MESSO COMUNALE



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi ed è esecutiva ai sensi di legge.

Li', _____

IL SEGRETARIO